ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 6 IN DATA 9 3 1999

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)

(Art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997)

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 PRINCIPI GENERALI 1

ART. 2 MODALITA', TERMINI E SANZIONI 1

ART. 3 VERSAMENTI E COMPENSI 2

ART. 4 QUIETANZA E CONTROLLI 2

ART. 5 TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO 2

ART. 6 RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI FORMALITA' 3

ART. 7 RIMBORSI E RECUPERI 3

ART. 8 FORNITURA DI DATI, STATISTICHE, ELABORATI 3

ART. 9 MISURA DELL'I.P.T. 4

ART. 10 RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI 4

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE 4

Art. 1
PRINCIPI GENERALI

1. In attuazione del disposto dell'art. 56 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.) di Brescia.

2. L'I.P.T. è dovuta sulle formalità richieste a partire dal 1 gennaio 1999 e basate su scritture private autenticate o la cui sottoscrizione sia giudizialmente accertata, su atti pubblici e sentenze.

3. Le formalità, di cui ai commi precedenti, sono assoggettate all'I.P.T. nella misura stabilita dal Consiglio Provinciale come indicato al successivo art. 9.

4. Il versamento dell'I.P.T. va effettuato presso il concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche regionali come previsto dall'art. 56, comma 4, della legge 446/1997.

5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'I.P.T. dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per richiedere le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione.

Art. 2
MODALITA', TERMINI E SANZIONI

1. L'Imposta è dovuta per ciascuna formalità. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità.

2. Il versamento dell'I.P.T. per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

3. Il versamento dell'I.P.T per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative ai veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto dell'art. 56, comma 8, del D.Lgs. 446/1997.

4. Per l'omissione del versamento dell'I.P.T sulla richiesta di formalità, entro i termini stabiliti dai commi precedenti, si applica una sanzione pari a quattro volte l'imposta dovuta, da corrispondersi contestualmente ad essa. La sanzione è ridotta ad un ottavo se il ritardo non supera i trenta giorni, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. A del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.472.

5. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono obbligati in solido il richiedente ed il soggetto a cui favore è richiesta la formalità.

6. Sono esenti da I.P.T. i trasferimenti di proprietà di veicoli usati, da chiunque trasferiti a chi ne fa commercio. La dichiarazione del diritto all'esenzione va resa nell'atto di trasferimento di proprietà del veicolo.

7. Nel caso in cui venga trascritto il trasferimento di un veicolo il cui venditore non abbia trascritto il precedente acquisto e più in generale per la mancata trascrizione dei passaggi intermedi, l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita dalla tariffa.

Art. 3
VERSAMENTI E COMPENSI

1. Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dal concessionario della riscossione alla Provincia al netto dell'importo stabilito dal comma successivo.

2. Compete al concessionario il compenso stabilito con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art.52, comma 7, del D.Lgs. 446/1997.

3. L'affidamento della riscossione al concessionario avrà la durata stabilita dalla convenzione regionale.

Art. 4
QUIETANZA E CONTROLLI

1. L'attestazione di avvenuto versamento dell'I.P.T., di cui all'art. 1 comma 5, deve riportare la causale delle somme dovute a titolo d'imposta con indicazione dei dati di ciascuna formalità da richiedere al P.R.A..

2. Deve essere utilizzato il modello di attestazione di avvenuto versamento di cui all'allegato A.

3. Il concessionario è tenuto a trasmettere alla Provincia, anche su supporto informatico, con cadenza mensile, i dati relativi a ciascuna operazione effettuata e alle imposte riscosse.

Art. 5
TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. L'ammontare dell'I.P.T. giornalmente riscossa deve essere versato dal concessionario, entro il terzo giorno successivo lavorativo, al tesoriere provinciale.

2. Il concessionario effettuerà apposita registrazione del versamento delle somme e conserverà ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia, al netto dei compensi ad esso spettanti, da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario e sostituiscono le quietanze di tesoreria ad ogni fine.

3. La Provincia può disporre specifiche verifiche di cassa presso il Concessionario per ogni esercizio finanziario entro 5 anni.

Art. 6
RIPRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI FORMALITA'

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

2. Nel caso che la ripresentazione avvenga oltre i termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 2, si da luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 dello stesso art. 2.

Art. 7
RIMBORSI E RECUPERI

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. di Brescia, che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. diretta alla Provincia deve essere presentata, unitamente alla nota di trascrizione originaria, all'ufficio del P.R.A. di Brescia che provvede all'annullamento della nota presentata, alla trasmissione al concessionario delle istanze di rimborso, nonché alle conseguenti annotazioni sui registro progressivo del P.R.A..

2. Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

3. La Provincia provvede ad autorizzare il concessionario della riscossione al rimborso delle somme versate.

4. Il concessionario porta in detrazione dai versamenti gli importi delle somme rimborsate ai sensi dei commi precedenti e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.

5. Il concessionario della riscossione provvede altresì all'istruzione delle pratiche per il recupero delle differenze d'imposta e di eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e comunica alla Provincia l'avvio e l'esito di ogni procedimento dando motivato riscontro del mancato recupero dell'imposta.

Art. 8
FORNITURA DI DATI, STATISTICHE, ELABORATI

1. Il concessionario della riscossione è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia – tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico tutti i dati giornalieri delle riscossioni e dei versamenti dell'I.P.T.: tali dati dovranno essere forniti entro il sesto giorno del mese successivo a quello di riferimento.

2. Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico.

3. A tale riguardo, il concessionario è tenuto a fornire adeguato software per la consultazione dei dati contabili anche storici, ed a sostenere le spese per l'acquisizione e la manutenzione dell'hardware nonché le spese di concessione delle linee.
4. Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali.

5. Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia, specificati in apposita convenzione.

Art. 9
MISURA DELL'I.P.T.

1. La misura dell'I.P.T. con riferimento alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle finanze ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D. Lgs. 446/1997, può essere adeguata relativamente ad ogni anno solare dai Consiglio Provinciale prima dell'approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 2 del succitato articolo 56.

Art. 10
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel titolo III° del D. Lgs. 446 del 15.12.1997.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano con decorrenza dal 1°gennaio 1999.